comune di
PRATO

Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 03.04.2008
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 20.12.2012
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.27.2022

INDICE

I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Ambito di applicazione
Articolo 2: Competenze
Articolo 3: Responsabilità
Articolo 4: Servizi funebri
Articolo 5: Atti a disposizione del pubblico
Articolo 6: Semplificazione delle procedure
Articolo 7: Depositi di osservazione obitori e camere mortuarie
Articolo 8: Deposizione della salma nel feretro
Articolo 9: Caratteristiche tecniche dei contenitori dei resti mortali
Articolo 10: Autorizzazione al seppellimento
Articolo 11: Verifica e chiusura del feretro
Articolo 12: Piastrina di riconoscimento

II – TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

Articolo 13: Servizio di trasporti funebri
Articolo 14: Trasporti gratuiti e a pagamento
Articolo 15: Autorizzazione al trasporto funebre
Articolo 16: Modalità del trasporto e percorso
Articolo 17: Auto funebri
Articolo 18: Disposizioni generali sul trasporto
Articolo 19: Trasporto di salme e cadaveri
Articolo 20: Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
Articolo 21: Trasporto all'estero o dall'estero
Articolo 22: Trasporto di ceneri e resti
Articolo 23: Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio
Articolo 24: Autorizzazioni per l'esercizio di pompe funebri
Articolo 25: Divieti
Articolo 26: idoneità di veicoli e locali
Articolo 27: Incaricato del trasporto

III – CIMITERI

Articolo 28: Cimiteri del Comune
Articolo 29: Competenze e tariffe
Articolo 30: Ammissione nei cimiteri
Articolo 31: Reparti speciali
Articolo 32: Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 33: Deposito provvisorio
Articolo 34: Ossario comune
Articolo 35: Cinerario comune
Articolo 36: Obblighi e divieti per gli operatori e visitatori dei cimiteriale
Articolo 37: Disposizioni generali piano regolatore cimiteriale-funerario
Articolo 38: Inumazione
Articolo 39: Cippo
Articolo 40: Tumulazione
Articolo 41: Avvisi di esumazioni ordinarie
Articolo 42: Avvisi di scadenza loculi
Articolo 43: Avvisi di scadenza
Articolo 44: Esumazioni ordinarie
Articolo 45: Esumazioni straordinarie
Articolo 46: Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Articolo 47: Tariffe per esumazioni ed estumulazioni
Articolo 48: Oggetti da recuperare
Articolo 49: Installazione e disponibilità dei materiali
Articolo 50: Modalità di accesso e circolazione

IV – CONCESSIONI

Articolo 51: Concessione cimiteriale – Disposizioni generali
Articolo 52: Durata delle concessioni
Articolo 53: Modalità di concessione
Articolo 54: Diritto d'uso delle sepolture
Articolo 55: Subentri a sepolture private
Articolo 56: Subentri in concessioni in uso di loculi
Articolo 57: Retrocessioni
Articolo 58: Estinzione
Articolo 59: Revoca
Articolo 60: Decadenza
Articolo 61: Obblighi di manutenzione
Articolo 62: Progettazione e termine per la costruzione di sepolture private
Articolo 63: Ristrutturazione sepolture private

V – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 64: Gestione del servizio
Articolo 65: Domanda di abbonamento durata – scadenza - tariffa
Articolo 66: Lavori manutenzione
Articolo 67: Interruzioni o sospensioni di corrente
Articolo 68: Divieti
Articolo 69: Riserva
Articolo 70: Reclami
Articolo 71: Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione

VI – CREMAZIONE, CONSEGNA CENERI E DISPERSIONE CENERI

Articolo 72: Cremazione
Articolo 73: Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 74: Urne cinerarie
Articolo 75: Inumazione delle ceneri
Articolo 76: Forme di manifestazione della volontà alla dispersione
Articolo 77: Richiesta di dispersione delle ceneri
Articolo 78: Soggetti legittimati a presentare istanza ed eseguire la dispersione
Articolo 79: Modalità e luoghi di dispersione delle ceneri
Articolo 80: Deposito delle urne cinerarie
Articolo 81: Competenza al rilascio della autorizzazione alla dispersione
Articolo 82: Formalità delle operazioni di dispersione
Articolo 83: Tariffa
Articolo 84: Sanzioni
Articolo 85: Senso comunitario della morte
Articolo 86: Registro delle dispersioni delle ceneri
Articolo 87: Affidamento ceneri

VII – DISPOSIZIONI

Articolo 88: Norme incompatibili
Articolo 89: Sanzioni

VIII – DECORO

Articolo 90: Ditte accreditate
Articolo 91: Sospensione e revoca dell'accreditamento
Articolo 92: Pubblicità dell'accreditamento
Articolo 93: Personale delle ditte accreditate
Articolo 94: Tempi di svolgimento delle attività delle ditte accreditate all'interno dei cimiteri
Articolo 95: Modalità di svolgimento delle attività delle ditte accreditate
Articolo 96: Impiego di mezzi , attrezzature e servizio
Articolo 97: Decoro delle sepolture in genere
Articolo 98: Decoro delle sepolture in campo comune (inumazioni)
Articolo 99: Decoro delle sepolture in loculo e ossarino (tumulazioni)
Articolo 100: Norme per l'edificazione ed il decoro delle edicole funebri (cappelle)
Articolo 101: Decoro e sicurezza dei comportamenti e diritto al riserbo
Articolo 102: Disposizioni speciali per il decoro
Articolo 103: Epigrafi
Articolo 104: Riconoscibilità dell'esecutore e responsabilità sue o dei titolari delle sepolture
Articolo 105: Formalità e termini di realizzazione dei monumenti funebri
Articolo 106: Demolizione dei monumenti funebri
Articolo 107: Manutenzione dei monumenti funebri
Articolo 108: Sicurezza delle attività
Articolo 109: Pubblicità delle pertinenze dei cimiteri
Articolo 110: Definizioni
Articolo 111: Responsabilità della gestione cimiteriale

IX - CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE DITTE ACCREDITATE

Articolo 112: Principi
Articolo 113: Conoscenza del regolamento ed acquisizione come regolamentare
Articolo 114: Rapporti con i clienti
Articolo 115: Rapporti con i collaboratori
Articolo 116: Rapporti con i concorrenti
Articolo 117: Rapporti con le generalità dei cittadini
Articolo 118: Rapporto con l'Amministrazione
Articolo 119: Privacy e registro degli accreditamenti

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla normativa e disposizioni vigenti in materia, i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi in particolare quelli relativi:
- alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
- ai trasporti e onoranze funebri;
- alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali ed impianti annessi;
- alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonchè sulla loro vigilanza;
- alla costruzione di sepolcri privati;
- alla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- al servizio illuminazione elettrica votiva;

ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune di Prato.

Articolo 2: COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.

Articolo 3: RESPONSABILITA'

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

Articolo 4: SERVIZI FUNEBRI

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o disposizioni in merito prevedono la gratuità del servizio.
2. Le tariffe sono determinate ed approvate data dall'Organo Comunale competente.
3. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.

4. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
- il coniuge,
- i figli;
- i genitori;
- altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
5. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Articolo 5: ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale:
- l'orario di apertura e chiusura;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i..

Articolo 6: SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Il Responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi. A tale obiettivo sono obbligati attendere anche eventuali Concessionari di gestioni dei servizi cimiteriali.

Articolo 7: DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

Articolo 8: DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 9: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto:
- la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;
- ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è necessario:
- l'uso dell'originario feretro, ove possegga ancora tali caratteristiche;
- l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile;
- che il contenitore di resti mortali nonché delle ceneri riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione;
- solo nel caso che il Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune o suo delegato (come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le estumulazioni redatta con parere AUSL) abbia

rilevato la presenza di parti molli, il trasporto dei resti mortali utilizzando un feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

Articolo 10: AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda U.S.L..

Articolo 11: VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute): tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).
2. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonchè l'identificazione del cadavere.

Articolo 12: PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

SEZIONE II: TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

Articolo 13: SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. N. 267/2000. Le Imprese Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ovvero da uno specifico eventuale, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purchè in possesso della prescritta autorizzazione.

2. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
3. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.

Articolo 14: TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono a pagamento i trasporti e servizi funebri di salma, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento e da eventuali disposizioni dell'Amministrazione.
2. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.

Articolo 15: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.
2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:
- i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;
- i trasporti di cadaveri di cui al precedente comma 2, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.

6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Articolo 16: MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate.

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
- la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
- il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).

2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

4. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Pompa Funebre al Comando di Polizia Municipale che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).

5. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.

6. Il Responsabile dell'A.S.L. o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Articolo 17: AUTO FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".

2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.

3. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

Articolo 18: DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al gestore dei servizi cimiteriali.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Articolo 19: TRASPORTO DI SALME E CADAVERI

1. Il trasporto di salme e cadaveri avviene nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di riferimento vigente e dalle leggi e disposizioni della Regione Toscana.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata.

Articolo 20: TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 21: TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero è regolato e si osservano le disposizioni della normativa vigente in materia.

2. Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera Regionale n. 599 del 10/06/2002 dalla Regione Toscana.

Articolo 22: TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

Articolo 23: RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dal Responsabile dell'Azienda U.S.L. o suo delegato salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

Articolo 24: AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.06.1971 n.426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n. 773.e s.m.i nonchè i titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.
2. A richiesta dei "dolenti", le imprese di cui al precedente comma possono:
- espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
- fornire feretri e accessori relativi;
- occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

Articolo 25: DIVIETI

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:

- offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
- esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
- sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

Articolo 26: IDONEITA' DI VEICOLI E LOCALI

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Articolo 27: INCARICATO DEL TRASPORTO

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D. Lgs. 267/2000.
2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86.

SEZIONE III: CIMITERI

Articolo 28: CIMITERI DEL COMUNE

1. Il Comune di Prato è caratterizzato dalla presenza di n. 24 Cimiteri Comunali distribuiti sul territorio comunale e da un cimitero privato, il Cimitero monumentale della Misericordia detto "di Porta Leone".
2. Il territorio del Comune di Prato, ai fini del servizio cimiteriale-funerario comunale, è suddiviso in cinque "aree cimiteriali omogenee" tenendo conto del profilo territoriale e storico; tale ripartizione è principalmente mirata a distribuire l'utilizzo delle sepolture in tumulo (loculi e tombe di famiglia) solo ai cittadini residenti in quel determinato bacino.

A) Area Urbana -Cimitero Monumentale e Civico

CHIESANUOVA

B) Area Nord - Cimiteri Suburbani in località:

COIANO

SANTA LUCIA

FIGLINE

CERRETO

C) Area Est - Cimiteri Suburbani località:

GONFIENTI

MEZZANA

CANNETO

CARTEANO

FILETTOLE

SANTA CRISTINA

PIZZIDIMONTE

D) Area Sud - Cimiteri Suburbani in località:

SANTA MARIA COLONICA

SAN GIORGIO

CASTELNUOVO

PAPERINO

CAFAGGIO

GRIGNANO

E) Area Ovest - Cimiteri Suburbani in località:

SANT'IPPOLITO

GALCIANA

TOBBIANA

IOLO

SAN GIUSTO

TAVOLA

Articolo 29: COMPETENZE E TARIFFE

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede secondo quanto disposto al precedente art. 2.

2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'A.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

3. Al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.

4. Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
5. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa.

Articolo 30: AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:
- decedute nel territorio del Comune di Prato;
- ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
- aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
3. La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Prato.
4. Il Dirigente con apposito atto detta disposizioni relativamente all'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture cimiteriali; la disciplina di ingresso; disciplina i riti funebri e ogni altra norma relativa a particolari divieti; disciplina l'apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba; lavori e opere funerarie private.

Articolo 31: REPARTI SPECIALI

1. Il piano regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Il Consiglio Comunale con proprio atto di natura regolamentare decide in ordine alla attribuzione degli eventuali maggiori oneri, conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti speciali.
3. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, secondo le indicazioni fissate dal P.R.C., in via transitoria vengono inumati in campo comune.
4. E' pure da individuarsi, in un campo speciale da destinare all'inumazione dei "resti mortali" quando provenienti dalle esumazioni/estumulazioni, in quanto il tempo di permanenza per tali resti in seppellimento in terra è a ciclo ridotto a 5 anni ovvero a due anni nel caso di utilizzo di

particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione come determinato dalla Circolare del Ministro della Sanità n. 10 del 1998.

Articolo 32: SEPOLTURE RISERVATE A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero Monumentale e Civico sono riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

Articolo 33: DEPOSITO PROVVISORIO

1. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.
2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:
- nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.
3. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.
4. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo.
5. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.
6. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.

Articolo 34: OSSARIO COMUNE

1. In almeno un cimitero di ciascuna "area cimiteriale omogenea" o circoscrizione è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

Articolo 35: CINERARIO COMUNE

1. In almeno un cimitero di ciascuna "area cimiteriale omogenea" o circoscrizione è istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

Articolo 36: OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

- tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;
- fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
- vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.

2. Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:

- eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
- ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;
- trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

3. L'inosservanza dei commi precedenti, nonchè di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

4. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:

- fumare, tenere contegno chiassoso;
- entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;
- eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni;
- svolgere qualsiasi attività commerciale;
- l'accattonaggio.

5. Chiunque non rispettasse all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamato o/e diffidato dal personale di custodia e quando ne ricorrano gli estremi , richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

Articolo 37: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. In almeno un cimitero di ciascuna "area cimiteriale omogenea" o circoscrizione, deve essere organizzato uno o più campi d'inumazione destinato/i alle sepolture decennali.
2. Il Comune provvederà ad approvare il Piano cimiteriale comunale, che prende in considerazione la necessità di sepolture, da revisionare e aggiornare periodicamente.

Articolo 38: INUMAZIONE

1. Le sepolture in terra si distinguono in:
- sepolture in campo comune, di durata di anni 10 (dieci) decorrenti dal giorno del seppellimento assegnate dietro pagamento di apposita tariffa;
- sepolture in campo giardino concesse per almeno un periodo di anni 20 (venti) dietro pagamento di apposita tariffa.
2. Le misure della fossa inumazione sono quelle previste dalla normativa vigente, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, quali la collocazione nel fondo di materiale ghiaioso atto a favorire il drenaggio delle acque. Tali interventi devono essere autorizzati previo parere dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL.

Articolo 39: CIPPO

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo deve essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'installazione delle lapidi e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo: con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il Servizio cimiteriale comunale svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati: è a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza del sepolcro o nel caso di sepoltura in terra il Comune provvederà (salvo rivalsa economica opportunamente

rivalutata nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. La rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

Articolo 40: TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi-ossarini) costruite dal Comune o dai concessionari laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo quanto stabilito nella sezione relativa al decoro del presente regolamento.

Articolo 41: AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Periodicamente ogni anno viene redatto a cura dei Servizi cimiteriali il piano di esumazioni ordinarie.
2. L'Amministrazione o il gestore del servizio ne dà avviso e opportuna pubblicità attraverso le affissioni dell'elenco dei nominativi dei defunti da esumare, presso i cimiteri interessati, l'ufficio di Chiesanuova, Albo Pretorio e sul sito del Comune.
3. Almeno 30 giorni prima viene dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.
4. Nel suddetto avviso possono essere fornite eventuali indicazioni riguardanti l'esumazione.

Articolo 42: AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI/CINERARI

1. Periodicamente ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente non soggette a proroga.
2. L'estumulazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali.
3. L'Amministrazione o il gestore del servizio ne dà avviso e opportuna pubblicità attraverso le affissioni dell'elenco dei nominativi dei defunti da estumulare presso i cimiteri interessati, l'ufficio di Chiesanuova, Albo Pretorio e sito del Comune.
4. L'estumulazione sarà altresì preceduta almeno 30 giorni prima da affissione presso il cimitero interessato con avviso recante la data e l'ora dell'esecuzione.

Articolo 43: AVVISI DI SCADENZA

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.
2. Periodicamente il Responsabile dei servizi cimiteriali provvede alla stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui sono indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione/estumulazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale di ogni cimitero e sul sito del Comune.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 44: ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 (dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art. 82 del D.P.R. n.285/90.
3. Il tempo di inumazione può essere rinnovato di ulteriori 10 anni in occasione di sepoltura di defunti deceduti in età inferiore a 30 anni previa richiesta da parte dei familiari. L'eventuale rinnovo può essere concesso a condizione che vi sia disponibilità di posti salma nel cimitero e che, la permanenza di tale sepoltura non pregiudichi la sicurezza delle operazioni di esumazione dei posti adiacenti.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
5. Spetta al responsabile degli uffici cimiteriali o del gestore impartire direttive e disposizioni al caposquadra per stabilire, al momento della esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.

Articolo 45: ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt. 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di prevenire eventuali problemi igienico sanitari, non si rilasciano di norma, autorizzazioni ad esumazioni straordinarie trascorsi 30 giorni dal decesso.
3. L'esumazione straordinaria avviene dietro pagamento della apposita tariffa.

Articolo 46: ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono ordinate con provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Le estumulazioni ordinarie a richiesta degli aventi diritto non necessitano di provvedimento autorizzativo e vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa.

3. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
4. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei 20 anni, così come indicato dalla normativa e possono essere effettuate previa autorizzazione dell'ASL. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite su richiesta motivata da parte dei familiari o dall'ufficio cimiteri dell'A.C., o dall'Autorità Giudiziaria.
5. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale stesso come stabilito in provvedimento.
6. È consentita la cremazione dei resti ossei o resti mortali.
7. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile della gestione dei cimiteri. Quest'ultimo deve individuare con apposito ordine di servizio un caposquadra degli operatori cimiteriali e uno o più vice caposquadra.
8. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito con provvedimento di cui al comma 1, previa debita apertura della cassa metallica.
9. Il gestore del Servizio cimiteriale deve individuare con apposito ordine di servizio un caposquadra degli operatori cimiteriali e uno o più vice caposquadra. Il compito del caposquadra (o, in sua assenza, del vice caposquadra) è stabilire:
- se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta della ossa;
- se si tratta di resti mortali.
10. In presenza di situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico/sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del Responsabile dell' U. O. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.
11. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.
12. L'estumulazione straordinaria del feretro avviene dietro pagamento della apposita tariffa. Essa è generalmente finalizzata a consentire l'avvicinamento in unico cimitero di coniugi, genitori, figli.

Articolo 47: TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie programmate dall'Amministrazione sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni ordinarie a richiesta dell'utente sono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa.
3. E' gratuita la collocazione dei resti ossei o delle ceneri in ossario o cinerario comune.
4. Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di assegnazione/concessione sono gratuite.

Articolo 48: OGGETTI DA RECUPERARE

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

Articolo 49: INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copritomba, dovranno conformarsi per dimensioni, materiali, forme, misure e sagome alle indicazioni impartite dall'Amministrazione.
2. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del Comune se entro la data di scadenza della concessione/assegnazione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto.
3. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico ove non ne sia stata richiesta la restituzione (ove possibile) dai legittimi proprietari nei sopra indicati termini, sono acquisite al patrimonio del Comune e verranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta.

Articolo 50: MODALITA' DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE

1. All'interno delle aree cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo preventiva comunicazione e autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale di Chiesanuova.

2. Lo svolgimento di qualsiasi attività all'interno dei cimiteri che richiede l'accesso di mezzi dovrà avvenire secondo le modalità descritte all'art. 96.

SEZIONE IV: CONCESSIONI

Articolo 51: CONCESSIONE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Entro i limiti previsti dal P.R.C., il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Il Comune, inoltre, può concedere le aree per impiantarvi, sempre a cura e spese di privati od enti, campi di inumazione per famiglie e collettività, a condizione che ciascuno sia dotato di un adeguato ossario.
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sia sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie) sia sepolture per famiglie e collettività sia lapidi alla memoria.
4. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.
6. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto da parte della direzione cimiteriale.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa;
- gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9. L'Amministrazione Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

Articolo 52: DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.
2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:
- 99 anni, per le aree destinate alla costruzione, di Tombe di Famiglia, per Tombe di Famiglia o Cappelle;
- 40 anni per i loculi a due o più posti salma e lapidi alla memoria;
- 40 anni per i loculi a un posto;
- 40 anni per ossarietti e cinerari;
- 40 anni per le tombe ipogee o campetti privati destinati alla inumazione privata se previsti, è riconosciuto il diritto d'uso della sepoltura fino alla scadenza del ventennio dall'ultima tumulazione di salma e del decennio dall'ultima inumazione di salma.

3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo pari a quello della durata originaria previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga.

Articolo 53: MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La sepoltura privata a uno o più posti salma in loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli avelli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri.
2. Salvo quanto disposto al precedente comma 1, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza, vengono stabilite dal Dirigente del Servizio Cimiteriale nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta e potrà essere fatto ricorso anche al bando pubblico di assegnazione secondo modalità articolate di garanzia di trasparenza.
3. Con atto dell'Amministrazione Comunale, nel caso si possa ricorrere alla ricognizione di sepolcri abbandonati per i quali provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, su progetto specifico, si stabiliranno le modalità, le norme di dettaglio ulteriori, i tempi e le procedure per il recupero dei vecchi sepolcri (tombe di famiglia, loculi o ossari perpetui) per il loro restauro ovvero per la loro riconcessione, specificando che il presente regolamento prevede l'uso anche di sepolcri (loculi in colombari anche totalmente prefabbricati purchè a

norma) per tumulazioni temporanee che potranno consentire una semplificazione anche tecnica-operativa per tale operazione.

Articolo 54: DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

1. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

- nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario;
- nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

2. Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art. 93, comma 2, del D.P.R. n. 285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purchè abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro).

Articolo 55: SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L' Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Articolo 56: SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarietto o cinerario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.

2. L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarietto o cinerario).

Articolo 57: RETROCESSIONI

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:
- qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia;
- qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta e relativo agli anni interi residui non fruiti.
3. la retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua, antecedentemente al Marzo 1966, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

Articolo 58: ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 59: REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Dirigente, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

Articolo 60: DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:
- quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal seguente art. 62;
- per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Dirigente previa accertamento istruttorio del Responsabile dei servizi cimiteriali.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 61: OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. I concessionari di sepolture private, di loculi e/o ossarini e cinerari sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

Articolo 62: PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione od inumazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto entro il termine previsto nella concessione.

2. Le opere devono essere completate entro il termine previsto dalla concessione, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

Articolo 63: RISTRUTTURAZIONE SEPOLTURE PRIVATE

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 1.06.1939, n. 1497 secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali, al momento della data di entrata in vigore del presente Regolamento, antecedenti di almeno cinquanta anni la data medesima. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto durante la fase istruttoria a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico cimiteriale e comunicato nelle forme disposte dalla Legge 7.08.1990, n. 241.

SEZIONE V: ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 64: GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nel cimitero urbano ed in quelli suburbani direttamente in economia; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.
2. Il servizio compete al gestore dei cimiteri il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonchè alla gestione e all'esercizio degli impianti.

Articolo 65: DOMANDA DI ABBONAMENTO DURATA - SCADENZA – TARIFFA

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio Cimiteriale.
2. L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria (luci) mediante lampada a LED; è vietato pertanto utilizzare lampade ad altra fonte di energia.

3. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera o con e-mail, la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
5. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
6. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
7. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.
8. Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
9. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.
10. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
- l'allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato formato da portalampada, lampadina a LED e connessioni. La spesa relativa viene pagata con apposita tariffa di nuovo allaccio;
- la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine a LED non più funzionanti, la manutenzione dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato, ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

Articolo 66: LAVORI DI MANUTENZIONE

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ri-collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dagli addetti; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa del nuovo allaccio.
2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa di cui sopra.

Articolo 67: INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc.. Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Articolo 68: DIVIETI

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 giorni dalla di ricezione riscontrata.

Articolo 69: RISERVA

1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.
2. Il Comune disporrà, secondo proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli utenti sulla base di effettive economie verificatesi.

Articolo 70: RECLAMI

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente al gestore dei Servizi Cimiteriali, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Articolo 71: DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

SEZIONE VI: CREMAZIONE, CONSEGNA CENERI E DISPERSIONE CENERI

Articolo 72: CREMAZIONE

1. Il Comune, fino a quando non dispone di impianto di cremazione, provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.
2. La cremazione di un cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso in base alla normativa vigente.
3. Nel caso di cremazione postuma di cadavere precedentemente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
4. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è autorizzata dal Comune ove sono sepolti.
5. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili ed i prodotti del concepimento è autorizzata dall'ASL dove è avvenuto l'evento.
6. La cremazione di resti mortali (inumati da almeno 10 anni e tumulati da almeno 20 anni) è possibile previa assenso dei soggetti di cui alla all'art. 3 lettera b) comma 3) Legge 130/2001 e delle ulteriori disposizione della Regione Toscana in materia.
7. In caso di mancanza di indicazione da parte dei parenti o aventi titolo sulla destinazione dei resti mortali, l'A.C. procede alla cremazione previa affissione di avviso presso il cimitero e pubblicazione di questo sul sito del Comune, dando un termine per manifestare l'interesse alla destinazione dei resti mortali. Trascorso tale termine senza che sia stato manifestato interesse da parte dei parenti e/o aventi titolo l'A.C. procede alla cremazione dei resti mortali e le ceneri saranno collocate nel cinerario comune.

Articolo 73: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cremazione è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 74: URNE CINERARIE

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.
2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 5.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi già occupati da salma, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui alla normativa vigente, che comprovi di essere associazione

riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente.

5. La normativa vigente dispone:

- la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, regolata dalla normativa in materia e come meglio indicato nel successivo art. 87 del presente regolamento;
- l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti;
- la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
- la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
- che per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia prevista e corrisposta idonea tariffa;
- che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale degli aventi titolo.

Articolo 75: INUMAZIONE DELLE CENERI

1. Tra i modi di conservazione delle ceneri è prevista l'inumazione dell'urna.
2. L'inumazione dell'urna è effettuata esclusivamente in area cimiteriale specificamente destinata allo scopo.
3. La concessione in uso dell'area per l'inumazione dell'urna contenente le ceneri viene rilasciata dietro pagamento della relativa tariffa ed ha durata decennale.
4. Al termine del decennio, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore decennio.
5. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune.
6. Il disseppellimento dell'urna alla scadenza della concessione avviene a spese dell'Amministrazione.
7. Nel caso in cui il defunto, abbia espresso la volontà di essere inumato in urna degradabile, questa verrà collocata nell'area a giardino di dispersione ceneri, perché tale tipo di sepoltura verrà equiparata a tutti gli effetti alla dispersione senza recupero dell'urna.
8. Le fosse destinate all'inumazione dell'urna hanno le seguenti dimensioni: max 0,40 mt. in lunghezza , max 0,40 mt. in larghezza. La distanza tra le fosse non deve essere inferiore a mt. 0,40. Tra il coperchio dell'urna ed il piano di campagna deve intercorrere uno strato di terra di spessore non inferiore a mt. 0,30 e non superiore a mt. 0,50.

9. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo di dimensioni 15 cm x 15 cm e 4 cm di spessore, da collocarsi sul terreno sopra l'urna e recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Articolo 76: FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE

1. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto attraverso una delle seguenti espressioni:

- disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del codice civile).

Articolo 77: RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

Articolo 78: OGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE

1. Presenta richiesta di autorizzazione alla dispersione il soggetto indicato dal defunto per la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.
3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi, provvede uno di quelli indicati all'art. 3 lett. d) della L. n. 130/2001.
4. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.
5. In mancanza del coniuge od in caso di rifiuto di questi provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 74-75-76-77 Codice Civile.

6. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario.
7. In subordine il legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto.
8. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali.
9. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

Articolo 79: MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1.Il Comune di Prato tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che:
- sono decedute nel territorio del Comune di Prato;
- sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990.

2. Il Comune di Prato autorizza la dispersione, oltre che nei cimiteri, nei seguenti luoghi:
- in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
- in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi;
- nei corsi d'acqua e nei fiumi;
- in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;
- fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.
4. La dispersione nei fiumi e corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
5. Ove manchi indicazione del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cinerario comune.

Articolo 80: DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso il cimitero di Chiesanuova in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.
2. Presso il cimitero di Chiesanuova possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di mesi 6. Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla loro dispersione in cinerario comune indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto.

Articolo 81: COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato per le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune stesso (anche se ivi non residenti), previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. Nel caso in cui l'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro Comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento e controlla, altresì, l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati designati ad eseguire dette operazioni.
4. L'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato comunica al Servizio cimiteri del Comune stesso le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione delle ceneri è richiesta per luogo situato al di fuori del territorio del Comune di Prato, deve esserne data preventiva comunicazione al Comune in cui si trova il luogo di dispersione delle ceneri ed ottenere da tale ultimo Ente il relativo nulla osta.

Articolo 82: FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cinerario comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.
2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune di Prato.
3. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg. l'urna ai servizi cimiteriali.
4. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l'utilizzo delle aree suddette e dietro pagamento della relativa tariffa.

Articolo 83: TARIFFA

1. E' prevista una tariffa per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna:
- dispersioni all'interno dell'area cimiteriale;
- dispersioni ceneri all'esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate, con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero;
- affidamento ceneri degli aventi titolo con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero.

Articolo 84: SANZIONI

1. Alle violazioni del presente regolamento e salva la configurazione di illecito penale, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 85: SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. E' apposta in un cimitero comunale una targa riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse. La targa sarà fornita dal Comune di Prato dietro pagamento di tariffa.

Articolo 86: REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI

1. L'Ufficio di stato civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni e comunica all'ufficio cimiteri le autorizzazioni rilasciate.

Articolo 87: AFFIDAMENTO CENERI

1. La normativa vigente dispone:

- la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, la quale è regolata dalla normativa in materia;
- l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo contenente i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'A.C.;
- la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
- la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- la possibilità che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
- il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia corrisposta idonea tariffa;
- il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale, degli aventi titolo e l'obbligo di comunicare all'A.C. eventuali variazioni del luogo di conservazione.

SEZIONE VII: DISPOSIZIONI

Articolo 88: NORME INCOMPATIBILI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria ed ogni altro atto, o provvedimento, emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.

Articolo 89: SANZIONI

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui art. 7/bis D.L. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti).

SEZIONE VIII: DECORO

Articolo 90: DITTE ACCREDITATE

1. La realizzazione di monumenti funebri e qualsiasi altra attività di servizio ai cittadini svolta in diretto riferimento alle sepolture nei cimiteri del Comune di Prato è riservata alle ditte che siano state accreditate per l'esercizio di tali attività da parte dell'Amministrazione Comunale e per le quali la medesima Amministrazione non abbia assunto provvedimenti di sospensione o di revoca dell'accreditamento.
2. L'accreditamento è concesso con Determina del Dirigente competente a tutte le imprese che, possedendo i requisiti indicati in apposito atto, ne facciano richiesta, sottoscrivano l'accettazione delle obbligazioni poste dal Codice di comportamento allegato al presente Regolamento, corrispondano i diritti eventualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la gestione dell'accreditamento e dimostrino di aver contratto polizza assicurativa a copertura dei danni che esse possano causare a terzi e/o cose in conseguenza della propria attività.
3. L'ammontare minimo del massimale assicurato è prestabilito annualmente con determina del Dirigente del servizio comunale competente in materia di gestione cimiteriale, in ragione della natura delle attività svolte dalle ditte che richiedono l'accreditamento.

Articolo 91: SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'efficacia dell'accreditamento può in ogni momento essere sospesa con determina del Dirigente competente ove egli accerti in capo alla ditta violazioni al presente regolamento ovvero alle disposizioni di legge o regolamentari che in ambito cimiteriale normano lo svolgimento delle attività per le quali è stato ottenuto l'accreditamento. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni amministrative o penali disposte dalla legge.
2. La durata della sospensione sarà determinata dal Dirigente secondo equità fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi, con una graduazione che tenga conto della gravità dell'addebito e dell'eventuale recidiva.

3. Prima dell'emanazione del provvedimento di sospensione l'addebito dovrà essere contestato alla ditta in via formale, dando alla stessa congruo termine per le eventuali osservazioni e controdeduzioni.
4. L'accreditamento è revocato ove la ditta abbia perso i requisiti posti dalla legge per l'esercizio in via generale dell'attività per la quale era stata accreditata, ove emergano violazioni delle normative del lavoro ed impiego della manodopera ovvero ove la stessa non abbia provveduto tempestivamente al pagamento dei diritti di accreditamento, se previsti, o non abbia provveduto al rinnovo della polizza assicurativa richiesta o lo abbia fatto per un massimale insufficiente.
5. L'accreditamento può altresì essere revocato per le ulteriori infrazioni delle quali la revoca sia espressamente menzionata come sanzione nonché in caso di infrazioni al presente Regolamento frequenti e ripetute e delle quali sia stata ogni volta contestata l'elevata gravità, ovvero tali, per gravità e rilievo alla pubblica opinione, da risultare suscettibili di danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o delle altre ditte.
6. La revoca dell'accreditamento avviene con le medesime formalità prescritte per il provvedimento di sospensione.
7. La ditta cui sia stato comminato un provvedimento di revoca non potrà proporre nuova richiesta di accreditamento se non decorso un anno dalla data del provvedimento che lo ha revocato, salvo il caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o dimostri che il motivo della revoca sia venuto meno. Per esso la moratoria si estende a tre anni.
8. Il Gestore del Servizio cimiteriale ha facoltà di ottenere dalla Forza Pubblica l'allontanamento dal area cimiteriale del personale di ditte non accreditate ovvero accreditate ma soggette a provvedimento di sospensione o revoca.

Articolo 92: PUBBLICITA' DELL'ACCREDITAMENTO

1. Le ditte accreditate sono tenute a dare pubblicità dell'accreditamento, menzionandolo nei documenti di comunicazione esterna.
2. Ove le ditte subiscano provvedimenti di sospensione o di revoca sono ugualmente tenute a darne pubblicità, con le modalità dettate dall'Amministrazione Comunale nell'atto di revoca o di sospensione.
3. Il registro delle ditte accreditate, ordinato per settore di attività e per ordine alfabetico della ragione sociale, è depositato in pubblica visione presso l'ufficio cimiteriale centrale nel cimitero di Chiesanuova e/o anche sul sito web del Comune. Su di esso sarà riportata notizia dei provvedimenti di sospensione e di revoca applicati nei due anni solari precedenti la datazione del registro.

Articolo 93: PERSONALE DELLE DITTE ACCREDITATE

1. Le ditte accreditate sono tenute a comunicare formalmente al Comune i nominativi del personale destinato ad operare all'interno dei cimiteri,

2. All'interno dell'area cimiteriale gli addetti delle ditte accreditate dovranno esibire ben visibile il tesserino di riconoscimento, munito di foto-tessera e conforme al modello predisposto dall'Amministrazione.
3. Gli addetti sono tenuti ad un comportamento e ad un abbigliamento decoroso, consoni al luogo, oltre che alla massima cortesia nei rapporti con l'utenza.
4. La contestazione delle infrazioni agli obblighi di cui ai comma precedenti sono demandate al Gestore del Servizio dal Comune di Prato e verranno notificate ed addebitate alla ditta da cui il personale dipende.
5. Salva l'adozione dei più gravi provvedimenti applicabili, è facoltà dei medesimi ottenere dalla Forza Pubblica l'immediato allontanamento dal area cimiteriale dei soggetti che, diffidati, persistano in comportamenti lesivi del decoro del luogo o che comunque arrechino disturbo alla generalità dell'utenza.

Articolo 94: TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE DITTE ACCREDITATE ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Il prelievo di qualsiasi manufatto funebre per manutenzione, sostituzione o altro deve essere preventivamente autorizzato a seguito di apposita richiesta all'Ufficio Cimiteriale di Chiesanuova.
2. La posa in opera di manufatti edilizi o scultorei potrà avvenire soltanto nei giorni feriali, in orario di apertura dei cimiteri, con esclusione dei tre giorni precedenti alla ricorrenza di "Tutti i Santi" del 1° novembre e dei tre giorni successivi alla "Commemorazione di Defunti" (cioè dal giorno 29 ottobre al giorno 5 novembre), o comunque indicati da apposito provvedimento dirigenziale preventivamente affisso alla bacheca del cimitero di Chiesanuova. Il Responsabile del Servizio cimiteriale potrà concedere motivate deroghe a tali termini ove ne accerti la necessità e la non grave interferenza con lo svolgimento delle ordinarie attività di gestione cimiteriale e con le pratiche di culto funebre.
3. Fatta esclusione per le onoranze funebri e per termini di preavviso più estesi dettati in modo specifico dal presente regolamento o dalla legge, lo svolgimento di attività all'interno dell'area dei cimiteri dovrà essere comunicato all'Ufficio Cimiteriale di Chiesanuova mediante fax trasmesso almeno 24 ore prima del loro inizio. In particolare dovrà essere specificato il tipo di intervento da effettuare, quale posa in opera di provvisorio, posa in opera di nuova tomba etc., il cimitero nel quale si opererà e la data e l'ora della realizzazione, nonché il nominativo del defunto per il quale si effettua il lavoro.
4. Il Gestore potrà disporre il rinvio delle attività per giustificati ed inderogabili motivi attinenti la sicurezza o l'interferenza con le ordinarie o straordinarie pratiche funebri, comunque non oltre la settimana dalla data indicata dall'Esecutrice.
5. In caso di attività a svolgimento periodico la comunicazione potrà avvenire una sola volta con indicazione dell'inizio delle attività e della sua ricorrenza standard salvo modifiche, queste

ultime da comunicare con uguale tempestività ed assoggettate al medesimo potere di rinvio da parte del Gestore.

Articolo 95: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE DITTE ACCREDITATE

1. I mezzi di trasporto delle ditte accreditate allo svolgimento di attività in ambito cimiteriale potranno sostare all'interno dei cimiteri solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali occorrenti, rimanendo parcheggiati all'esterno del plesso per il tempo restante.
2. È vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno dei plessi cimiteriali, nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo. Nel caso ciò non avvenisse il Gestore ha facoltà di provvedere in via sostitutiva, con addebito dei costi relativi all'Esecutrice inadempiente, pena la sospensione dell'accreditamento in caso di mancato assolvimento degli obblighi di ristoro dei costi aggiuntivi.
3. Al termine dello svolgimento della propria attività, le ditte dovranno ripristinare lo stato dei luoghi in condizioni di ordinaria manutenzione, asportando i materiali di risulta, provvedendo alle necessarie pulizie e al ripristino di quanto eventualmente manomesso o rimosso, ivi incluso il piano del suolo originario, alle eventuali ricariche di ghiaietto nell'immediata pertinenza della sepoltura. Anche in questo caso si applica quanto al comma precedente in materia di intervento in via sostitutiva da parte del Gestore.
4. L'area oggetto di intervento deve essere delimitata a carico degli operatori privati, per la parte strettamente necessaria, con idonea transennatura, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni, il deposito dei materiali e delle attrezzature occorrenti devono avvenire esclusivamente all'interno di tale area. L'impresa rimane unica esclusiva responsabile di eventuali danni a terzi, cose o persone causati in conseguenza alle lavorazioni, rispondendone anche della corretta esecuzione.

Articolo 96: IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI

1. È vietato l'impiego di scale o altri mezzi o attrezzature di proprietà del Comune o della società di gestione per lo svolgimento delle attività delle ditte accreditate. Ogni ditta dovrà pertanto avere piena autonomia del necessario all'esecuzione di quanto commessole, nel rispetto delle norme di sicurezza.
2. I punti di erogazione di acqua ed energia elettrica in ambito cimiteriale sono ordinariamente destinati solo alle attività d'istituto ed al servizio degli utenti, con le limitazioni del caso poste dall'Amministrazione Comunale. Non è pertanto consentito l'attingimento o il prelievo per lo svolgimento di attività commerciali.
3. È consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali compressori, scalpelli meccanici, martelli demolitori e generatori di corrente purché le loro emissioni, ed in particolare il loro livello di

rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego. La verifica di tali requisiti è demandata al Gestore del Servizio, che potrà interdirne l'impiego anche in via temporanea.

Articolo 97: DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

1. I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione.
2. I metalli eventualmente utilizzati per gli elementi di arredo e funzionali dovranno possedere caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, e comunque non dovranno produrre ossidi suscettibili di sporcare i monumenti e le lapidi.
3. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.
4. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.
5. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni degli uffici comunali.
6. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se deposti in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.
7. È vietato asportare gli apparati decorativi e funzionali delle sepolture, anche se di proprietà, senza preventiva formale autorizzazione.

Articolo 98: DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI)

1. La proiezione a terra dei monumenti funebri deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime: di cm 180 x 60 per le sepolture comuni; di cm 100 x 50 nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.
2. Per le dimensioni di cui al comma precedente non è consentita alcuna tolleranza esecutiva. L'asse della sagoma dovrà essere allineato a quello dei monumenti adiacenti, secondo le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale per tramite del Gestore del Servizio cimiteriale all'atto della realizzazione del monumento.
3. Il basamento della sepoltura non dovrà eccedere l'altezza di cm. 20 dal piano del terreno, mentre l'altezza degli eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, cippi, statue etc.) dovranno essere contenuti: entro cm. 130 dal piano del terreno per le sepolture comuni; entro cm 80 dal piano del terreno nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.
4. Almeno il 40% della superficie d'ingombro dei monumenti funebri deve risultare permeabile alla penetrazione dell'acqua e dell'aria. L'area permeabile dovrà essere rivestita con ghiaia o

analoghi materiali. In alternativa potrà avere una copertura di vegetazione. In quest'ultimo caso le essenze impiegate dovranno avere portamento nano e non richiedere annaffiature frequenti. Le piante perenni arbustive dovranno essere periodicamente potate a cura dei titolari della sepoltura così che non invadano le sepolture adiacenti e non superino mai l'altezza di mt. 1.30, pena il loro abbattimento e l'addebito degli oneri a ciò necessari.
5. I monumenti funebri provvisori sono tenuti ai limiti dimensionali fissati in via generale. Per essi è tuttavia ammesso l'impiego di materiali deperibili, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di ordinato e decoroso allestimento della sepoltura.

Articolo 99: DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULO E OSSARINO (TUMULAZIONI)

1. Le lapidi dei loculi/ossarini vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.
2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.
3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.
4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.
5. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.
6. Non è consentito l'utilizzo di manufatti incassati rispetto al filo esterno delle fasce di marmo che delimitano il perimetro del loculo. A copertura del loculo ci dovrà essere un'unica lapide di marmo fornita dal gestore dei Servizi Cimiteriali.

Articolo 100: NORME PER L'EDIFICAZIONE ED IL DECORO DELLE EDICOLE FUNEBRI (CAPPELLE)

1. Le norme per la realizzazione e la gestione delle cappelle funebri saranno definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale eventualmente differenziate per tipologia costruttiva e per ogni cimitero.
2. Le modalità di accettazione dei progetti e l'eventuale diniego saranno stabiliti con apposito atto.

Articolo 101: DECORO E SICUREZZA DEI COMPORTAMENTI E DIRITTO AL RISERBO

1. All'interno dell'area cimiteriale e nell'immediato intorno degli accessi non sono consentiti comportamenti che pur non vietati in via generale dalla legge risultino però irriguardosi della natura del luogo ovvero suscettibili di ridurne la sicurezza di fruizione ovvero di interferire con il diritto al riserbo ed alla discrezione dei singoli.

2. All'interno dei cimiteri è consentito il solo accesso e transito pedonale, con sola eccezione nei limiti dettati dal presente regolamento per gli automezzi di servizio, delle ditte accreditate e degli autorizzati.
3. È vietato sporcare o ingombrare permanentemente in qualsiasi modo i percorsi cimiteriali, sia nelle gallerie loculi che lungo e all'interno dei campi per inumazione.
4. All'interno dell'area cimiteriale non è consentito l'accattonaggio, né è consentita la richiesta di oboli di qualsiasi natura se fatta con diretta interlocuzione del singolo frequentatore, né deve essere espletata attività di propaganda o promozione su temi religiosi, sociali o civili.
5. Il Gestore è tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai comma precedenti, diffidando i responsabili a cessare dagli abusi e potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti.
6. Il Gestore è comunque tenuto alla immediata rimozione di lumi, fiori, suppellettili di qualsiasi tipo e rifiuti che lordino l' area cimiteriale o ne ingombrino i passaggi.
7. E' inoltre vietato all'interno dei cimiteri effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche se non espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
8. Nei confronti dei responsabili di infrazioni alle norme dettate da presente articolo sarà elevata contravvenzione con applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis, 1° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella misura di € 25 per ogni singola infrazione contestata nonché, se ne ricorra il caso, quelle ulteriori previste dal regolamento o dalla legge.

Articolo 102: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO

1. L' Amministrazione Comunale ha facoltà di dettare particolari disposizioni di decoro per singoli cimiteri o porzioni di essi, in vista di un miglior risultato estetico e/o funzionale d'assieme.
2. Allo scopo la Giunta Comunale approverà specifici progetti di decoro e di assetto delle sepolture, contenenti disposizioni vincolanti per la loro disposizione e per la realizzazione dei monumenti funebri.
3. Ove il progetto contempli la realizzazione di edicole (cappelle funerarie), esso dovrà essere dettagliato fino a definire allineamenti, altezza, dimensioni in pianta e materiali di rivestimento che dovranno caratterizzare gli edifici, così che la realizzazione eventualmente demandata ai concessionari possa ritenersi esplicazione esecutiva del medesimo.

Articolo 103: EPIGRAFI

1.Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.
2. A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.

3. È consentita l'apposizione di epigrafi e foto, senza vincoli di dimensione. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.
4. Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo in italiano.

Articolo 104: RICONOSCIBILITA' DELL'ESECUTORE E RESPONSABILITA' SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE

1. Tutti i monumenti funebri devono riportare una targhetta di riconoscimento delle ditte esecutrici, che saranno ritenute responsabili della regolarità esecutiva e della garanzia a termini di legge. La targhetta, che conterrà esclusivamente ragione sociale, sede e numero telefonico di reperibilità del manifattore, dovrà essere realizzata in materiale durevole e dovrà avere dimensioni contenute nei massimi di cm 7 in larghezza e cm 3,5 in altezza.
2. Ove l'Amministrazione Comunale rilevasse la imperfetta esecuzione tecnica del monumento o la non rispondenza alla disposizione della A.C. sia per la sicurezza che per il decoro, ne darà contestuale notizia ai titolari della sepoltura ed alla ditta esecutrice disponendo il ripristino a carico dell'esecutrice.
3. Il mancato adempimento nei successivi trenta giorni comporta la revoca dell'accreditamento e dà facoltà all'Amministrazione di sostituirsi alla ditta inadempiente addebitandogliene gli oneri.

Articolo 105: FORMALITA' E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI MONUMENTI

1. Decorsi sette giorni dall'inumazione possono essere posti in opera monumenti funebri provvisori.
2. I monumenti funebri definitivi in campo comune non potranno essere collocati in opera prima dello scadere dei sei mesi dall'inumazione.

Articolo 106: DEMOLIZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. La demolizione dei monumenti funebri è ordinariamente disposta all'atto dell'esumazione/estumulazione delle salme ovvero della decadenza della concessione cimiteriale che ha costituito titolo per la loro realizzazione.
2. I titolari delle sepolture che intendano ritirare i materiali o i manufatti di loro proprietà che li compongono sono tenuti a darne notizia scritta al Gestore del Servizio cimiteriale con preavviso di almeno sette giorni sulla data prevista per la demolizione. Con tale avviso dovranno indicare la ditta accreditata affidataria della rimozione e gli elementi identificativi della sepoltura.
3. Ad evitare errori suscettibili di rimostranze da parte degli interessati, preliminarmente all'esecuzione della demolizione la ditta è tenuta a chiederne autorizzazione al Gestore, responsabile dell'identificazione della sepoltura.

4. Giornalmente, ad avvenuta ultimazione delle demolizioni la ditta è tenuta a riscontrare con il medesimo le demolizioni effettuate ed i materiali asportati. Del riscontro è redatto verbale.
5. È revocato l'accreditamento della ditta che si rendesse responsabile di indebita demolizione, anche parziale, di monumenti funebri.

Articolo 107: MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri è demandata ai privati titolari delle medesime e dovrà essere condotta con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire le generali condizioni di decoro del cimitero e la sicurezza dei frequentatori e degli addetti.
2. Ove il Gestore del Servizio cimiteriale rilevi sepolture in stato di abbandono o comunque in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o il decoro, provvederà a diffidare i titolari della sepoltura al ripristino di ordinarie condizioni di manutenzione fissando congruo termine per l'esecuzione, tenuto conto di quanto in materia disposto dal presente Regolamento. Della diffida notificata è data notizia al competente Servizio del Comune di Prato.
3. L'ingiustificata inerzia dei titolari della sepoltura comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, stabilita nella misura: di € 500 ove il difetto di manutenzione pregiudichi la sicurezza, di € 350 negli altri casi.
4. Nello stesso caso e salva l'applicazione delle sanzioni previste, il Comune di Prato si riserva la facoltà di sostituirsi al titolare della sepoltura nell'esecuzione delle necessarie riparazioni, rivalendosi successivamente nei confronti del medesimo per le spese sostenute.
5. Ove siano decorsi i termini di legge per l'esumazione o l'estumulazione delle salme e fatte salve comunque le sanzioni pecuniarie previste, il Comune di Prato dichiarerà la motivata revoca della concessione funeraria e l'acquisizione al Patrimonio comunale, potendone successivamente decidere in alternativa alla riparazione la demolizione e la contestuale esumazione o estumulazione dei resti mortali.

Articolo 108: SICUREZZA DELLE ATTIVITA'

1. Ove consistenza e natura delle attività da svolgere nel area cimiteriale richiedano la redazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza), copia dello stesso dovrà essere depositata con preavviso di dieci giorni sulla data prevista di loro inizio.
2. Il Gestore del Servizio Cimiteriale potrà richiedere modifiche o integrazioni al POS al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di legge ovvero il coordinamento in vista della sicurezza degli utenti e degli addetti alle generali attività di gestione cimiteriale.
3. Il rigetto del POS da parte del Gestore ovvero la contestazione del suo mancato deposito interdice l'esecuzione dell'opera.

Articolo 109: PUBBLICITA' NELLE PERTINENZE DEI CIMITERI

1. Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.
2. E' vietata la presenza di operatori privati quali marmisti, fiorai etc. durante le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione.
3. Il Gestore del Servizio cimiteriale o il competente Servizio dell'Amministrazione comunale che ravvisassero violazioni a tale regola di comportamento sono tenuti a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso, potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti nonché la revoca dell'accreditamento.
4. È' vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale in forma scritta o visiva all'interno dell'area cimiteriale.
5. Il Gestore del Servizio cimiteriale ed in caso di sua inerzia il competente Servizio comunale inviteranno i responsabili a rimuovere le pubblicità, insegne o avvisi entro il termine di 15 giorni dalla notifica. In caso di inerzia, ovvero ove non sia possibile individuare i responsabili del fatto, provvederanno per la rimozione, salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per le spese sostenute nei confronti dei responsabili anche successivamente individuati.
6. Ai responsabili delle infrazioni in materia di promozione o pubblicità commerciale verrà applicata la sanzione amministrativa di € 150, salva l'applicazione dei provvedimenti di sospensione o di revoca nei confronti delle ditte accreditate che si rendessero responsabili dell'abuso.
7. Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri.

Articolo 110: DEFINIZIONI

1. Si intende come Gestore del Servizio cimiteriale o Gestore la persona fisica o giuridica incaricata dal Comune di Prato dello svolgimento delle ordinarie funzioni di diretta gestione dei cimiteri.
2. Il Supervisore e/o Responsabile della Gestione cimiteriale è la persona fisica preposta dal Comune alla sorveglianza ed all'indirizzo dell'attività del Gestore ed all'ordinato mantenimento e sviluppo del sistema cimiteriale.

Articolo 111: RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE CIMITERIALE

1. Il Gestore del Servizio cimiteriale è tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni del presente regolamento, essendo demandato al medesimo ogni potere di iniziativa in vista di garantire le condizioni di decoro dei cimiteri.
2. Contro le disposizioni del Gestore che per loro natura non abbiano effetto immediato è ammesso ricorso gerarchico al Supervisore della Gestione cimiteriale che si pronuncia in via definitiva, salvi comunque i rimedi di legge.

SEZIONE IX: CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE DITTE ACCRERDITATE

Articolo 112: PRINCIPI

1. Con la richiesta di accreditamento all'esercizio di attività di produzione e servizio nel perimetro dei Cimiteri Comunali di Prato le ditte si impegnano ad improntare la propria attività a criteri di correttezza commerciale, di lealtà nei confronti dei concorrenti e dei clienti, di parità di trattamento di clienti e collaboratori indifferentemente a condizioni di stato, sesso, razza, religione e opinione, di rispetto delle speciali condizioni imposte dalla generale sensibilità per la natura dei luoghi.

Articolo 113: CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO E ACQUISIZIONE COME REGOLA

1. La ditta si impegna alla piena, compiuta ed aggiornata nozione ed osservanza dei regolamenti per il decoro e di polizia mortuaria comunali, ed in genere della normativa regionale e nazionale che norma il settore e la propria attività.

Articolo 114: RAPPORTI CON I CLIENTI

1. La ditta si impegna a rispettare puntualmente le obbligazioni contrattuali assunte nei rispetti dei committenti, sia in termini di qualità che di prezzo e di puntualità dei termini di consegna.
2. La ditta si impegna all'assoluta trasparenza del prezzo, esibendo al cliente distinta delle operazioni previste e delle relative tariffe prima dell'ordinazione e precisando nel contempo la percentuale entro la quale potranno variare le somme non esattamente prevedibili se non all'atto dell'ultimazione dell'attività.
3. In riferimento ai servizi da essa prestati la ditta aderisce al sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza di cui all'articolo 9 del "Regolamento per il decoro", impegnandosi fin da ora all'informazione della propria clientela ed alla comunicazione dei dati di gestione a ciò necessari.
4. La ditta si impegna a prestare la garanzia delle opere a termini di legge, rimanendo responsabile in tal senso sia nei rispetti del committente che del Comune di Prato in ragione del particolare rilievo pubblico delle condizioni di decoro dei cimiteri.

Articolo 115: RAPPORTI CON I COLLABORATORI

1. La ditta si impegna ad assicurare ai propri collaboratori un trattamento informato al pieno rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali e aziendali in materia di assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e remunerazione dei lavoratori.
2. La ditta si impegna alla formazione dei propri collaboratori affinché essi abbiano piena nozione dei criteri e degli obblighi ai quali attenersi nello svolgimento della propria attività.

Articolo 116: RAPPORTI CON I CONCORRENTI

1. La ditta si impegna ad evitare qualsiasi forma di comportamento sleale nei confronti dei concorrenti. Essa pertanto si asterrà dall'esprimere giudizi sulla qualità e correttezza del loro operare ed eviterà che la propria attività possa arrecare danni o intralci a quella delle altre aziende.

Articolo 117: RAPPORTI CON LE GENERALITA' DEI CITTADINI

1. La ditta è tenuta a porre la massima attenzione a non provocare con la propria attività disturbo o danni alle persone che nel corso di essa frequentino i cimiteri. Nei rapporti con esse si impegna ad evitare qualsiasi comportamento ingiurioso o litigioso, attenendosi alla massima disponibilità e cortesia.

Articolo 118: RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE

1. La ditta si impegna ad ottemperare con puntualità ed immediatezza alle disposizione impartite dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio cimiteriale in vista dell'applicazione dei regolamenti e dell'ordinato e sicuro sviluppo delle attività nei cimiteri comunali, evitando qualsiasi litigiosità.
2. In caso di disaccordo con le disposizioni date si impegna comunque ad ottemperarvi, salva la facoltà di richiedere la trascrizione a verbale del proprio dissenso, di ricorso gerarchico ed i rimedi di legge ove le stesse determinino danno ingiusto.

Articolo 119: PRIVACY E REGISTRO DEGLI ACCREDITAMENTI

1. La ditta accetta che i dati attinenti il proprio accreditamento, ivi inclusi i provvedimenti di revoca o sospensione, siano trascritti in apposito registro e che lo stesso sia depositato presso l'Ufficio di gestione cimiteriale in libera e pubblica visione.